



# PROVINCIA DI VICENZA

AREA RISORSE E SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO, ESPROPRI  
E PROGRAMMAZIONE INDIRIZZI DELLA FORMAZIONE SCOLASTICA.

Domicilio Fiscale: Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 VICENZA - C.F. e P. IVA 00496080243

Uffici: Palazzo Arnaldi - Contrà Santi Apostoli n. 18 - 36100 Vicenza - Fax: 0444/323574

indirizzo e-mail: [demanio.espropri@provincia.vicenza.it](mailto:demanio.espropri@provincia.vicenza.it)

indirizzo Posta Elettronica Certificata - PEC: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

RA/ra

Protocollo n° 10175

Vicenza, 10/03/2021

**OGGETTO: INTERVENTI EDILIZI SU AREE POSTE A LATO DI STRADE PROVINCIALI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI.  
CONCETTI DI FASCIA DI RISPETTO E DI DISTANZE MINIME TRA FABBRICATI TRA CUI SIANO INTERPOSTE STRADE.  
RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA.  
DIRETTIVA.**

Alla Spettabile Società Vi.abilità s.r.l.  
Via Zamenhof, 829  
36100 VICENZA  
PEC: vi-abilita@legalmail.it

La presente direttiva viene inviata a Codesta Società al fine di agevolare il disbrigo delle pratiche aventi ad oggetto la richiesta di nulla osta da parte degli Uffici Tecnici dei Comuni per interventi in fregio alle strade provinciali.

Si verifica spesso che tali uffici chiedano a Provincia/Vi.abilità il rilascio di provvedimenti (pareri/autorizzazioni/nulla osta) per gli interventi di cui in oggetto.

Questo Servizio è dell'opinione che non debbano essere emessi provvedimenti riguardanti interventi su aree poste in fregio alle strade provinciali laddove ci si trovi all'interno dei centri abitati e le disposizioni dello strumento urbanistico comunale non prevedano espressamente una "fascia di rispetto", [ossia laddove lo strumento urbanistico si limiti a far cenno a distanze minime dal nastro stradale, e simili] poiché, in tal caso, non sussiste il presupposto fondamentale che giustifica la competenza a pronunciarsi di questo Ente.

L'ente proprietario della strada, infatti, è obbligato a rilasciare il proprio nulla osta soltanto laddove, a lato della strada provinciale, sussista un vincolo di fascia di rispetto stradale.

L'art. 21 del D.Lgs. 285 (Opere, depositi e cantieri stradali) dispone infatti al comma 1: "Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità."

Il testo della norma è di agevole interpretazione: l'ente proprietario è chiamato ad esprimersi solamente nel caso in cui vi sia un intervento "sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità."

Il punto nodale, dunque, è individuare i casi in cui l'intervento ricada in "fascia di rispetto".

A tale proposito, si può parlare di fascia di rispetto stradale laddove ci si trovi all'esterno dei centri abitati - si vedano gli art. 26 (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati) e 27 (Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati) del D.P.R. 495/92.

Sull'argomento si richiama l'attenzione sulla circostanza che il concetto di "centro abitato" è definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del D.Lgs. 285/92 e va delimitato dal Comune ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto.

Dunque, a lato dei tratti stradali extraurbani, per gli interventi edilizi situati all'interno della sopra descritta fascia di rispetto, deve essere espresso il provvedimento da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 285.

Per quanto riguarda i tratti stradali posti all'interno dei centri abitati, invece, si può parlare di "fascia di rispetto" unicamente laddove essa venga prevista dallo strumento urbanistico (PRG/P.I.).

Le disposizioni normative che portano alla conclusione sopra riportata sono le seguenti:

- L'art. 28 del D.P.R. 495/92 al comma 1 prevede fasce di rispetto solamente per le strade di tipo A (30 m.) e per le strade di tipo D (20 m.). Si segnala, a tale proposito, che non vi sono strade della Provincia di Vicenza di tipo A e l'unica strada provinciale di tipo D è la S.P. Pasubio raccordo del Sole. Dunque, nel territorio della nostra Provincia non vi sono fasce di rispetto nei centri urbani a tutela di strade di tipo A e vi è unicamente una fascia di rispetto a tutela di una strada di tipo D (la S.P. Pasubio raccordo del Sole).
- Per le strade urbane di tipo E ed F (tutte le strade provinciali nei tratti urbani sono di tipo E ed F, ad eccezione della S.P. Pasubio raccordo del Sole, come specificato sopra) l'art. 28 del D.P.R. 495/92 al comma 2 non stabilisce alcuna fascia di rispetto.
- L'art. 28 del D.P.R. 495/92 al comma 3 impone la fascia di rispetto per le strade poste all'interno dei centri abitati soltanto laddove il Comune interessato sia sprovvisto di strumento urbanistico vigente – indifferentemente che si tratti di P.R.G. o di Piano Interventi – distinguendo unicamente sulla base della tipologia di strade (30 m. per le strade del tipo A, 20 m. per le strade del tipo D ed E, 10 m. per le strade del tipo F). Ed è proprio da quest'ultima disposizione che è possibile arguire la rilevanza dello strumento urbanistico generale per quanto attiene alla predisposizione o meno all'interno del centro abitato di un'eventuale fascia di rispetto: laddove il P.R.G./P.I. sia presente è questo il documento che dovrà indicare se a lato delle strade urbane vi sia oppure no la fascia di rispetto.

[per mero dovere di cronaca, segnalo che:

- nel caso della Provincia di Vicenza, non c'è nessun Comune vicentino privo di strumento urbanistico generale, e dunque l'art. 28 comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada non ha mai trovato applicazione.
- non sono stati riscontrati sino ad ora casi in cui gli strumenti urbanistici di Comuni della Provincia di Vicenza abbiano predisposto fasce di rispetto nelle zone Territoriali Omogenee A, B, C o D].

Nell'applicazione pratica potranno trovarsi, dunque, all'interno dei centri abitati, aree per le quali:

- A) il P.R.G./P.I. potrà disporre una vera e propria "fascia di rispetto", solitamente facendo rinvio al Decreto Interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 (norma tuttora in vigore in quanto mai abrogata espressamente) oppure ribadendo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.P.R. 495/92 per gli ambiti extraurbani. Trattasi generalmente di superfici ricadenti in Zona Territoriale Omogenea di tipo E.
- B) il P.R.G./P.I. potrà invece stabilire delle "distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade", solitamente disponendo il rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 del D.I. 1444 del 1968<sup>1</sup>, (che a rigore sarebbe inderogabile solo per le ZTO C, ma che ben può essere utilizzato anche per le ZTO A o B). In questo caso, però, non ci troviamo di fronte a "fasce di rispetto", e dunque non si concretizza il presupposto perché l'Ente Provincia debba esprimere un proprio nulla osta.

<sup>1</sup> - Questo è il testo dell'art. 9 (Limiti di distanza tra i fabbricati) comma 2 del D.I. 1444 del 1968:

*"Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:*

*- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;*  
*- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;*  
*- ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15."*

Va infatti considerato che l'art. 9 comma 2 del D.I. 1444 del 1968 (la cui rubrica è "Limiti di distanza tra i fabbricati") non fa mai cenno al concetto di "fascia di rispetto stradale" e neanche di "distanza dalla strada" poiché gli spazi che devono essere osservati tra gli edifici ed il confine stradale (ovviamente nei tratti stradali dove non trovano applicazione né il D.I. 1 aprile 1968 n. 1404, né gli articoli 26, 27 e 28 commi 1 e 3 del D.P.R. 495/92) sono così definiti: "distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli". In pratica quest'ultima definizione discende dalla nozione di "distanza tra i fabbricati" di cui costituisce una specificazione nel caso in cui tra gli edifici vi "siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli".

Concludendo, si ritiene pertanto che nei casi di cui al sopracitato punto A) il parere/autorizzazione/nulla osta dell'ente proprietario della strada sia obbligatorio, mentre nelle ipotesi descritte al punto B) non debba essere emesso alcun provvedimento, non esistendo la fascia di rispetto a lato della strada e non ricadendo pertanto queste casistiche nel disposto di cui all'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 285/92.

Anche nel caso in cui, dunque, l'Ufficio Tecnico di un Comune trasmetta, impropriamente, alla Provincia di Vicenza/Vi.abilità un'eventuale richiesta di nulla osta/parere/autorizzazione per un intervento relativo ad edifici ricadenti nei casi indicati nel soparichiamato punto B), sarà opportuno far presente all'Ente Locale l'incompetenza a pronunciarsi della Provincia, pena il rischio di vedersi imputare, dal privato interessato ad eseguire (o sanare) un intervento, un illegittimo aggravio del procedimento espressamente vietato dall'art. 1 comma 2 della legge 241/90 (Principi generali dell'attività amministrativa) <sup>2</sup>.

Il fatto che le fasce di rispetto stradale concretizzino aree soggette ad un vero e proprio vincolo, attribuito alla vigilanza dell'ente proprietario della strada, si può ricavare anche da quanto chiarito dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 30 dicembre 1970 n° 5980 (istruzioni sulle distanze da osservare nell'edificazione a protezione del nastro stradale) emessa allo scopo di assicurare un'applicazione corretta ed uniforme delle disposizioni del D.I. 1404 del 1968, ma che rimane un valido riferimento anche per quanto attiene l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, 27 e 28 commi 1 e 3 del D.P.R. 495/92. Vedi in particolare i punti 2), 6), 7) e 9).

La Circolare al punto 2) precisa che "*Pur se la competenza in ordine all'applicazione dell'art. 19 spetta istituzionalmente - sotto il profilo urbanistico - ai comuni nell'ambito del territorio comunale, gli enti proprietari e concessionari di strade non possono restare inerti di fronte ad eventuali violazioni della normativa di cui trattasi; ma debbono intervenire, sia con i poteri loro attribuiti dalle vigenti disposizioni - che restano salvi - sia segnalando tempestivamente ai comuni gli abusi commessi da privati, per l'intervento di competenza, ovvero segnalando a questo Ministero i casi di inerzia comunale nei confronti degli abusi in parola e le licenze rilasciate illegittimamente, per i provvedimenti repressivi di competenza*".

E' chiaro tuttavia che la vigilanza e la conseguente necessità di esprimersi da parte dell'ente proprietario della strada riguarda però il solo caso di interventi ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale, ovvero solo nel caso in cui trovino applicazione il D.I. 1 aprile 1968, n. 1404 e gli articoli 26, 27 e 28 commi 1 e 3 del D.P.R. 495/92.

Il documento del Ministero dei Lavori Pubblici del 30 dicembre 1970 n° 5980, infatti, non riguarda i casi di cui all'art. 9 comma 2 del D.I. 1444 del 1968. I dati testuali a sostegno di questa opinione sono rinvenibili proprio all'interno della Circolare che:

1. si riferisce solamente al D.I. 1404 del 1968, più volte citato, e non fa mai cenno all'art. 9 comma 2 del D.I. 1444 del 1968, né all'art. 17 della L. 765 del 1967, norma in attuazione della quale è stato emesso, appunto, il D.I. 1444 del 1968 e che al penultimo comma ha previsto che "*In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di ....., di distanza tra i fabbricati, .....*"

<sup>2</sup> - Questo è il testo dell'art. 1 comma 2 della legge 241/90: "*La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.*"

2. più volte menziona l'art. 19 della L. 765 del 1967 <sup>3</sup>, norma che tratta di distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nelle edificazioni fuori del perimetro dei centri abitati, distanze che, appunto, costituiscono le fasce di rispetto stradale. Ed è in esecuzione di tale ultima disposizione che è stato promulgato il D.I. 1404 del 1968.

Si chiede pertanto a codesta Società di prendere atto di quanto espresso con la presente direttiva e di revocare in via di autotutela tutti i provvedimenti (sia positivi che negativi) emanati da Provincia di Vicenza/Vi.abilità riguardanti gli interventi posti in fregio a strade provinciali all'interno dei centri abitati laddove lo strumento urbanistico vigente non preveda espressamente una "fascia di rispetto".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
Dott. Caterina Bazzan

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

**"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"**

<sup>3</sup> - Questo è il testo dei primi due commi dell'art. 19 della L. 765 del 1967:

*"Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-tertius:*

*"Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada.*

*Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica."*

C:\Users\amadori\_riccardo\Documents\documenti amadori\vi.abilità\ufficio concessioni\fascia rispetto vi.abilità\fascia rispetto stradali direttiva\_2.odt